



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comune di

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 85 della LR 1/2015 per la realizzazione di recinzioni previste dalle normative di settore con particolare riferimento alle tartufaie ai sensi dell'articolo 106 della LR 12/2015.

Si riscontra la vostra nota acquisita al protocollo regionale in data 13 gennaio 2025, al numero 4967, inerente a quanto riportato in oggetto.

In particolare la nota riguarda "(...) *la possibilità di realizzare recinzioni a protezione delle tartufaie coltivate all'interno della fascia di rispetto delle aree boscate, qualora tali recinzioni non avessero la tipologia di cui all'articolo 21 comma 6 bis [del RR 2/2015] in quanto verrebbe meno la finalità di protezione dalla fauna selvatica, essendo l'attività agro-silvo-pastorale, non può non tenere conto delle necessità delle aziende agricole*".

Le modalità di realizzazione delle recinzioni in ambito agricolo sono state oggetto di apposita nota da parte di questo Servizio regionale (prot. 278073 del 5 dicembre 2023), citata anche nella richiesta comunale, reperibile all'interno del sito internet della regione, alla quale si rimanda.

L'articolo 85 della LR 1/2015 – *aree boscate* – al comma 4, stabilisce che "*Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 91, nonché le opere pertinenziali di cui all'articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo*".

L'articolo 89 della LR 1/2015 - *Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni* – al comma 2 stabilisce che "(...) *Nelle zone agricole sono consentite le attività di edilizia libera consistenti in recinzioni e reti protettive di ridotte dimensioni e realizzate con materiali di scarso impatto visivo, prive di opere murarie di sostegno, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del territorio, comunque con aperture per il passaggio pedonale, a protezione delle colture agricole e delle attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici o delle attrezzature ad esse funzionali. Tali recinzioni non devono causare interruzione di strade ad uso pubblico e della sentieristica regionale. Resta fermo quanto previsto in materia dalle specifiche normative di settore*".

Le caratteristiche di queste recinzioni sono specificate all'articolo 21, comma 6 bis del RR 2/2015.

SABRINA SCARABATTOLI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
20.01.2025 15:04:25 CET

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile

Servizio Urbanistica, politiche della casa e
rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Dirigente

Sabrina Scarabattoli

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2826
FAX:

Indirizzo email:
sscarabattoli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

L'articolo 106 – *tartufaie coltivate* – della LR 12/2015 – *Testo unico in materia di agricoltura* – prevede ai commi 1 e 2:

“1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sestii e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco.

2. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.”

La fascia di transizione prevista all'articolo 85, comma 2 della LR 1/2015, da perimetrare nei PRG – parte strutturale – nelle aree extra urbane, è una norma di carattere edilizio - urbanistico volta al mantenimento ed alla salvaguardia del bosco stesso, prevista solamente nelle aree extra urbane. I territori ricompresi all'interno della stessa sono aree non pianificate e con caratteristiche prettamente agricole.

Le zone agricole sono le parti di territorio vocate allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale, nelle quali l'attività edilizia è commisurata e regolamentata al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività agricola ed al contempo, al mantenimento di queste caratteristiche; il *Testo unico regionale in materia di agricoltura*, di cui alla LR 12/2015, disciplina nel dettaglio la materia. L'articolo 106 della stessa norma, riferito alle tartufaie coltivate, prevede al comma 1 che le stesse non costituiscono bosco e, al comma 2, che queste possono essere opportunamente recintate.

In considerazione che lo stesso articolo 89 della LR 1/2015, citato, in riferimento alla possibilità di realizzare recinzioni in zona agricola fa salve le specifiche norme di settore – come deve essere considerato il *Testo unico in materia di agricoltura* – si ritiene che anche nelle fasce di transizione come prima descritte, sia compatibile la realizzazione di recinzioni di tartufaie coltivate, opportunamente autorizzate in base ai requisiti di riconoscimento previsti dalla norma.

Si ritiene altresì che la stessa recinzione debba avere, per quanto possibile, le caratteristiche descritte al citato articolo 89, LR 1/2015, ed in particolare, *“realizzate con materiali di scarso impatto visivo, prive di opere murarie di sostegno, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del territorio”*.

Modalità esecutive diverse dovranno essere giustificate da apposita relazione specialistica come previsto nella richiamata nota regionale nota 278073 del 5 dicembre 2023, alla quale si rimanda anche per le modalità autorizzative.

Cordiali saluti.

PT

FIRMATO DIGITALMENTE

Sabrina Scarabattoli